



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
UFFICIO GARE
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO

OGGETTO: ID 4732 LAV.25.24 - ADEGUAMENTO NORMATIVO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI LOCALI AL PIANO TERRA DELL'UFFICIO REGIONALE SCOLASTICO DI VIA ASSAROTTI 38, GENOVA (GE) - CUP D32B26000570003. CIG BC2131AC80. Procedura negoziata senza bando.

VERBALE DI SEDUTA RISERVATA DI AMMISSIONE

L'anno duemilaventisei il giorno 10 del mese di Agosto, alle ore 09:30, presso l'Ufficio Gare della Stazione Unica Appaltante al quinto piano del palazzo sede della Città Metropolitana di Genova, Piazzale Mazzini 2, si tiene la seduta riservata della gara in oggetto.

Presiede la seduta la Dott.ssa Erika Pedrazzi, dipendente dell'Ufficio Gare della Stazione Unica Appaltante.

Sono altresì presenti la Dott. Giacomo Ivaldi e la Sig.ra Monica Caligaris, dipendenti della Città Metropolitana di Genova, assegnati alla Stazione Unica Appaltante, testimoni idonei.

Premesso che in data 05 Agosto 2026 si è tenuta la seduta pubblica di apertura delle Buste Amministrative, come da verbale conservato agli atti, il Presidente, ricordato l'oggetto e le modalità dell'appalto, dichiara aperta la seduta riservata di ammissione.

Il Presidente procede alla verifica della documentazione amministrativa oltre che alla verifica della regolarità della domanda di ammissione e della documentazione presentata relativamente al possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale richiesti dalla procedura.

In presenza di eventuali carenze relative ad elementi formali della domanda e documentazione amministrativa, la Stazione Unica Appaltante inviterà l'operatore economico a sanare la documentazione mediante richiesta di integrazione o soccorso istruttorio.



Dall'esame della documentazione risulta, quanto segue:

1) operatore economico IMPRESA SACCO S.R.L. (busta n. 1)

L'operatore economico partecipa come singolo e presenta la documentazione richiesta.

Dall'esame della documentazione presentata il Seggio di gara rileva quanto segue:

1. Nel Modello Allegato A "*Domanda di partecipazione*" non risultano essere state compilate le seguenti dichiarazioni:
 - a pagina, 5, paragrafo 2, "*dichiarazione sul possesso dei requisiti di partecipazione*";
 - a pagina 6, paragrafo 4 "*dichiarazioni in caso di richiesta di subappalto integrative di quelle rese nel DGUE*";
2. Nel modello DGUE, a pagina 4, lettera D, Parte II "*informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l'operatore non fa affidamento*" si ritiene di richiedere di ricompilare il campo con specifica indicazione della categoria e rispettiva percentuale in conformità alle limitazioni della Lettera di invito a pagina 9 e 10, nonché in conformità a quanto dichiarato nel modello Allegato A;
3. Relativamente al Modello Allegato B "*Modello di dichiarazione anagrafica e antimafia*" non risultano essere state compilate le dichiarazioni sostitutive di certificazione da parte di tutti i soggetti rilevanti indicati nello stesso, ai sensi dell'art. 94, comma 3 del Codice, firmate digitalmente o con firma autografa corredate da un documento di riconoscimento in corso di validità.

Il seggio di gara, alla luce di quanto emerso, decide di attivare il soccorso istruttorio per il punto 1) e 2) e una richiesta di integrazione per il punto 3).

L'operatore, pertanto, risulta ammesso con riserva alla successiva fase della procedura di gara.

2) operatore economico TECNOEDILE S.R.L. (busta n. 2)

L'operatore economico partecipa come singolo e presenta tutta la documentazione richiesta, sottoscritta digitalmente e compilata correttamente.



L'operatore, pertanto, risulta ammesso alla successiva fase della procedura di gara.

3) operatore economico SARACINO S.R.L. IMPRESA DI COSTRUZIONI (busta n. 3)

L'operatore economico partecipa come singolo e presenta tutta la documentazione richiesta.

Dall'esame della documentazione presentata il Seggio di gara rileva che relativamente al Modello Allegato B "*Modello di dichiarazione anagrafica e antimafia*" non risulta essere stata compilata la dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte del Direttore Tecnico, Dott. Roggerone Mario, firmata digitalmente o con firma autografa corredata da un documento di riconoscimento in corso di validità.

Il seggio di gara, alla luce di quanto emerso, decide di inviare una richiesta di integrazione al fine di richiedere la compilazione della dichiarazione sostitutiva di certificazione mancante del modello Allegato B.

L'operatore, pertanto, risulta ammesso con riserva alla successiva fase della procedura di gara.

4) operatore economico CREA.MI S.R.L. (busta n. 4)

L'operatore economico partecipa come singolo e presenta tutta la documentazione richiesta.

Dall'esame della documentazione presentata il Seggio di gara rileva che relativamente al modello DGUE:

1. a pagina 4, Parte II, "*informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l'operatore non fa affidamento*" si stabilisce di richiedere di ricompilare il campo con specifica indicazione della categoria prevalente e rispettiva percentuale in conformità alle limitazioni della Lettera di invito a pagina 9 e 10, nonché in conformità a quanto dichiarato nel modello Allegato A;
2. a pagina 15, Parte III, non risulta essere stata compilata la dichiarazione relativa alla "Partecipazione diretta o indiretta alla preparazione della procedura d'appalto"; si stabilisce di richiedere di compilare la dichiarazione mancante;



3. a pagina 25, Parte IV, non risulta essere stata compilata la dichiarazione relativa all' *"Indicazione generale per tutti i criteri di selezione"*; si stabilisce di richiedere di compilare la dichiarazione mancante.
4. A pagina 13, Parte III, *"Gravi illeciti professionali"*, l'operatore dichiara *"La Stazione Appaltante (S.A.) Comune di Delebio - C.F. 00097780142 con nota acquisita al prot. Anac n. 158127 del 30.12.2025 ha segnalato di aver disposto con determinazione n. 245 del 01.10.2025 la risoluzione contrattuale dell'affidamento avente ad oggetto "Intervento di riqualificazione architettonica e funzionale della palestra scolastica del plesso scolastico con scuola primaria di via San Giovanni Bosco - C.I.G. A038602D12" nei confronti dell'Operatore Economico (O.E.) CREA.MI S.r.l. - C.F. 08287360963 per grave inadempimento contrattuale ai sensi e per gli effetti dell'art. 122, comma 4 del D.Lgs 36/2023. In particolare, la S.A. ha precisato che l'affidataria si è resa responsabile di: reiterato abbandono del cantiere; ingiustificato ritardo rispetto alle previsioni del cronoprogramma esecutivo; inottemperanza agli ordini di servizio ed ai termini fissati; mancato aggiornamento del cronoprogramma esecutivo di dettaglio. CREA.MI S.r.l. ha eccepito quanto segue. Il provvedimento di risoluzione contrattuale è viziato da omissioni procedurali e sostanziali, essendo stato adottato dal RUP senza la formale dichiarazione della S.A. prevista dall'art. 122 del Codice dei contratti e in mancanza della preventiva redazione del verbale in contraddittorio sullo stato dei lavori, attività svolta solo successivamente alla risoluzione. I ritardi nell'esecuzione sono imputabili alla committente, che ha approvato tardivamente le necessarie varianti progettuali, consentito interferenze di altre imprese nel cantiere, e mancato di fornire tempestivi chiarimenti tecnici indispensabili per l'esecuzione delle opere. CREA.MI S.r.l. ha promosso un ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. innanzi al Tribunale di Sondrio (R.G. 753/2025), respinto con ordinanza del 13.02.2026, nella quale il giudice ha tuttavia evidenziato la necessità di un approfondimento tecnico sulla situazione del cantiere. Successivamente, in data 23.02.2026, l'impresa ha instaurato procedimento per accertamento tecnico preventivo*



ex art. 696 c.p.c., finalizzato alla verifica dello stato dei lavori, delle opere eseguite e delle cause dei ritardi. L'O.E. intende promuovere giudizio di merito volto ad ottenere l'annullamento della risoluzione, il pagamento delle opere eseguite e il risarcimento dei danni. La presente annotazione è iscritta nel Casellario informatico, ai sensi dell'art. 222, comma 10, del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 8 del Regolamento per la gestione del Casellario di lavori, servizi e forniture di cui alla Delibera ANAC n. 225 del 14 maggio 2025, non comporta l'automatica esclusione dalle gare pubbliche e ha un termine di permanenza nel Casellario informatico pari a tre anni dalla data del provvedimento disposto dalla Stazione Appaltante. Ciò posto, a fini di massima trasparenza con Codesta Spett.le Stazione Appaltante, si rappresenta che: la risoluzione contrattuale disposta dal Comune di Delebio originava da alcuni asseriti inadempimenti della Crea.Mi S.r.l. che, tuttavia, dipendevano esclusivamente dalla condotta colposa della Stazione Appaltante. Sul punto, si allega la memoria depositata nell'ambito del procedimento di annotazione nella quale si illustra, dettagliatamente, il contesto di fatto e di diritto in cui è maturata la risoluzione; anche in ragione di quanto esposto al punto che precede, nell'ambito delle iniziative giudiziali avviate dalla Crea.Mi avverso la decisione del Comune di Delebio di risolvere il contratto, le parti hanno raggiunto un accordo conciliativo che certifica: (i) la corretta e regolare esecuzione delle opere realizzate dalla Crea.Mi sino al momento della risoluzione; (ii) la sussistenza, al momento della risoluzione, di un credito a favore della Crea.Mi relativo ad opere realizzate e non retribuite; in ragione dell'intervenuta intesa con la Stazione Appaltante, Crea.Mi si appresta a formulare istanza all'ANAC ai fini della rimozione dell'informazione dal casellario informatico. A fronte di quanto sopra si può affermare che la risoluzione disposta dal Comune di Delebio (oltre ad essere ab origine illegittima) è stata definitivamente superata dalle successive intese intercorse tra le parti. Anche in questo caso, dunque, non vi è alcun illecito professionale sul quale Codesta Spett.le Stazione Appaltante possa fondare un provvedimento di esclusione della scrivente Società. A tal proposito, deve ricordarsi che, ai sensi del combinato disposto



degli artt. 95, comma 1 lett. e) e 98 del Codice, una risoluzione contrattuale può astrattamente rilevare come causa di esclusione solo ove si tratti di “risoluzione per inadempimento”.

Per meglio comprendere la dinamica dei fatti sopra descritti, si stabilisce di richiedere di produrre gli atti di parte (es. ricorso ex art. 700 c.p.c., ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c., altri eventuali), i provvedimenti giudiziari (es. ordinanza di rigetto del 13.02.2026, altri eventuali), il verbale di conciliazione e ogni altro documento che si ritiene utile.

Il seggio di gara, alla luce di quanto emerso, decide di attivare il soccorso istruttorio per il punto 1), 2) e 3) e una richiesta di integrazione per il punto 4).

L'operatore, pertanto, risulta ammesso con riserva alla successiva fase della procedura di gara.

5) operatore economico I.L.S.E.T. S.R.L. (busta n. 6)

L'operatore economico partecipa come singolo e presenta tutta la documentazione richiesta.

Dall'esame della documentazione presentata il Seggio di gara rileva che relativamente al modello DGUE, a pagina 4, lettera D, Parte II "*informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l'operatore non fa affidamento*" sono state indicate una serie di lavorazioni; si stabilisce di richiedere di ricompilare il campo con specifica indicazione della categoria e rispettiva percentuale in conformità alle limitazioni della Lettera di invito a pagina 9 e 10, nonché in conformità a quanto dichiarato nel modello Allegato A.

Il seggio di gara, alla luce di quanto emerso, decide di inviare una richiesta di integrazione al fine di chiedere di ricompilare la dichiarazione di cui sopra.

L'operatore, pertanto, risulta ammesso con riserva alla successiva fase della procedura di gara.

6) operatore economico PANIZZA 1914 S.R.L. (busta n. 7)

L'operatore economico partecipa come singolo e presenta la documentazione richiesta.



Dall'esame della documentazione presentata il Seggio di gara rileva che relativamente al Modello Allegato B "*Modello di dichiarazione anagrafica e antimafia*" non risultano essere state compilate le dichiarazioni sostitutive di certificazione da parte di tutti i soggetti rilevanti indicati nello stesso, ai sensi dell'art. 94, comma 3 del Codice, firmate digitalmente o con firma autografa corredate da un documento di riconoscimento in corso di validità.

Il seggio di gara, alla luce di quanto emerso, decide di inviare una richiesta di integrazione al fine di chiedere la trasmissione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione compilate e sottoscritte da parte di tutti i soggetti rilevanti dichiarati nel Modello Allegato B.

L'operatore, pertanto, risulta ammesso con riserva alla successiva fase della procedura di gara.

7) operatore economico ING. ANTONIO BUONO S.R.L. (busta n. 8)

L'operatore economico partecipa come singolo e presenta tutta la documentazione richiesta.

Dall'esame della documentazione presentata il Seggio di gara rileva quanto segue:

1. Nel modello DGUE, a pagina 19, lettera D, non risulta compilata la dichiarazione relativa a "*appalti afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Reg. UE n. 240/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021*"; si stabilisce di chiedere di compilare la dichiarazione mancante;
2. Relativamente al Modello Allegato B "*Modello di dichiarazione anagrafica e antimafia*" non risultano essere state compilate le dichiarazioni sostitutive di certificazione da parte di tutti i soggetti rilevanti indicati nello stesso, ai sensi dell'art. 94, comma 3 del Codice, firmate digitalmente o con firma autografa corredate da un documento di riconoscimento in corso di validità.
3. Nell'ulteriore documentazione l'operatore economico dichiara: "*La Stazione Appaltante (S.A.) Comune di Arezzo - C.F. 00176820512 con nota acquisita al protocollo dell'Autorità n. 134573 del 18.11.2024 ha segnalato di avere disposto l'applicazione di penali nell'ambito dell'affidamento avente ad oggetto la "Manutenzione straordinaria facciate e copertura*



'Palazzina A' lato ovest ex Caserma Cadorna - C.I.G. 9701197106" nei confronti dell'Operatore Economico (O.E.) Ing. Antonio Buono S.r.l. - C.F. 00809870942 in ordine alla mancata ottemperanza alle disposizioni di legge e contrattuali in merito all'applicazione degli obblighi assunzionali prescritti negli appalti PNRR ex art. 47 D.L. 77/2021. In particolare, la S.A. ha precisato che non è stato rispettato l'obbligo in capo all'appaltatore di assicurare una quota pari almeno al 30% all'occupazione giovanile (soggetti con meno di 36 anni di età) e una pari almeno al 14% all'occupazione femminile, ciò indipendentemente dalla situazione pregressa dell'O.E., essendo requisito necessario per poter eseguire l'appalto in questione. Ing. Antonio Buono S.r.l. ha eccepito quanto segue. Riguardo all'appalto in argomento, per l'impresa si è reso opportuno assumere due operai, in particolare un manovale e un muratore, in quanto, essendo l'impresa impegnata su più cantieri e non potendo far fronte con la forza lavoro disponibile, al fine di portare a termine le lavorazioni previste nei termini contrattuali ed a perfetta regola d'arte, ha dovuto necessariamente assumere le suddette figure lavorative a tempo determinato. Vi sono state enormi difficoltà nel reperire personale maschile under 36 disponibili a lavorare in cantieri edili e nel reperire figure femminili, under e/o over 36, da impiegare nell'ambito dei progetti e lavori affidati per l'esecuzione di opere edili generiche in cantiere. Infatti, è noto che nei cantieri edili il 97,5%, dato ISTAT, composto solo da personale maschile. È stato utilizzato anche il famoso click day e finalmente il 02.12.2023 si è riuscito a prendere n. 5 persone dal Bangladesh sotto i 36anni, ma distanza di quasi un anno ancora non se ne è saputo nulla. La presente annotazione è iscritta nell'Area B del Casellario Informatico ai sensi dell'art. 213, comma 10, del D. Lgs. 50/2016 e ai sensi dell'art. 8 del Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui alla Delibera n. 721 del 29 luglio 2020 (ex delibera n. 861 del 2.10.2019), e non comporta l'automatica esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche". Per meglio comprendere la dinamica dei fatti sopra descritti, si chiede di produrre ogni altro documento che si ritiene utile.

Il seggio di gara, alla luce di quanto emerso, decide di attivare l'istituto del soccorso istruttorio



relativamente alla dichiarazione mancante nel Modello DGUE e di inviare una richiesta di integrazione relativamente al modello Allegato B *“Modello di dichiarazione anagrafica e antimafia”* e in merito alla fattispecie dichiarata di cui al punto 3).

L'operatore, pertanto, risulta ammesso con riserva alla successiva fase della procedura di gara.

8) Operatore economico CAPOGRECO S.R.L. (busta n. 8)

L'operatore economico partecipa come singolo e presenta tutta la documentazione richiesta, sottoscritta digitalmente e compilata correttamente.

L'operatore, pertanto, risulta ammesso alla successiva fase della procedura di gara.

9) Operatore economico EDILSERVIZI S.R.L. (busta n. 9)

L'operatore economico partecipa come singolo e presenta tutta la documentazione richiesta.

Dall'esame della documentazione presentata il Seggio di gara rileva quanto segue:

1. Nel Modello Allegato A - Domanda di partecipazione, a pagina 7, al paragrafo 8 *“Ulteriori dichiarazioni”* l'operatore non ha dichiarato *“di non aver prestato risorse, in qualità di impresa ausiliaria, ad altro concorrente che è ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta”*;
2. Relativamente al Modello Allegato B *“Modello di dichiarazione anagrafica e antimafia”* non risulta essere stata compilata la dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte del procuratore, Dott. Odero Luca, sottoscritta digitalmente o con firma autografa corredata da un documento di riconoscimento in corso di validità.

Il seggio di gara, alla luce di quanto emerso, decide di attivare l'istituto del soccorso istruttorio relativamente al punto 1) e di inviare una richiesta di integrazione in merito al punto 2).

L'operatore, pertanto, risulta ammesso con riserva alla successiva fase della procedura di gara.

Nel DGUE l'operatore economico dichiara che *“Con nota prot. n. 16467 del 27/12/2023, acquisita in pari data al protocollo dell'Autorità con il n. 115618, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,*



ha trasmesso il provvedimento n. 1922 del 27/12/2023 adottato nei confronti dell'O. E. EDILSERVIZI SRL (c.f.: 01803440997) di interdizione alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e con le stazioni appaltanti, ai sensi dell'art. 14 D.lgs. 81/2008 modificato dall'art. 13 D.L. 146/2021, con decorrenza ed efficacia così come stabilito dalla ASL 3 Liguria - Struttura Complessa PSAL – Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro, in data 14/11/2023, acquisito al Ministero in data 07/12/2023, visto il provvedimento di revoca della sospensione emesso dalla ASL 3 Liguria in data 06/12/2023 e con decorrenza in data 15/11/2023. Pertanto, il provvedimento interdittivo deve ritenersi efficace nel periodo compreso tra il 14/11/2023 e il 15/11/2023". Tale fattispecie è già nota ed è stata esaminata da codesta Stazione Appaltante nell'ambito della precedente procedura negoziata ID 4674, in particolare nel verbale di scioglimento delle riserve, che qui si richiama integralmente. In tale sede, alla luce della documentazione prodotta dall'operatore economico — e, segnatamente, della copia del provvedimento interdittivo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 27 dicembre 2023 e della copia del verbale dell'ASL 3 del 6 dicembre 2023, recante la revoca del provvedimento di sospensione del 14 novembre 2023 — è stato ritenuto che, sebbene il fatto rientrasse nel triennio di rilevanza, l'operatore economico avesse ottemperato tempestivamente alle prescrizioni impartite dall'Ente competente, ASL 3, senza reiterare l'illecito e senza che dallo stesso fossero derivati danni a persone o cose. Pertanto, all'esito delle valutazioni effettuate, è stato stabilito che l'operatore economico potesse essere ammesso alla procedura di gara.

Alla luce di quanto sopra, il Seggio di gara dispone l'attivazione dell'istituto del soccorso istruttorio nei confronti degli operatori economici IMPRESA SACCO S.R.L. (busta n. 1), CREA.MI S.R.L. (busta n. 4), ING. ANTONIO BUONO S.R.L. (busta n. 7) e EDILSERVIZI S.R.L. (busta n. 9) e una richiesta di integrazione nei confronti degli operatori economici SARACINO S.R.L. IMPRESA DI COSTRUZIONI S.R.L. (busta n. 3), I.L.S.E.T. S.R.L. (busta n. 5), PANIZZA 1914 S.R.L. (busta n. 6), i quali risultano pertanto ammessi con riserva. Gli operatori economici TECNOEDILE S.R.L. (busta n. 2) e CAPOGRECO S.R.L. (busta n. 8) sono ammessi.

Il Presidente, alle ore 11:00 dichiara chiusa la seduta.



Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f.to Dott.ssa Erika Pedrazzi

I TESTIMONI

f.to Dott. Giacomo Ivaldi

f.to Sig.ra Monica Caligaris